



12533/14

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

FALLIMENTO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. Renato	RORDORF	- Presidente -
Dott. Renato	BERNABAI	- Consigliere -
Dott. Vittorio	RAGONESI	- Consigliere -
Dott. Rosa Maria	DI VIRGILIO	- Consigliere -
Dott. Carlo	DE CHIARA	- Consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 6992/11

Cron. 12533

C.I.

Rep. /

Ud. 12/02/14

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

TELEMANIA S.R.L. (P. IVA 01538190859), in persona dell'amministratore unico sig. Daniele Antonio Milazzo (C.F. MLZDNL78C10B429H), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Michele Lupo (C.F. LPUMHL40T21B429D) e Antonino Minacapilli (C.F. MNCNNN60M01G580N) ed elett.te dom.ta in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi

- ricorrente -

392

2014

contro

COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO N.
1/2009 DEL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA; PROCURA
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA;
BRUNO ELETTRODOMESTICI S.R.L.; PLAY WORLD S.R.L.;
TOSHIBA EUROPE GMBH; CLARITAL S.P.A.; SHARP ELETTRONICS
S.P.A.; GORENJE KORTING ITALIA S.R.L.; GALAXY
ELETTRONICA S.N.C.; PUBBLICOMPASS S.P.A.; SONAVOX
S.R.L.; VERAT S.N.C.

- intimati -

avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Cal-
tanissetta sul reclamo n. 644/2009 depositato il 10
febbraio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 febbraio 2014 dal Consigliere dott. Car-
lo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale dott. Umberto APICE, che ha concluso per il ri-
getto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Caltanissetta ha respinto il
reclamo proposto dalla Telemania s.r.l., dedita al com-
mercio di prodotti elettronici e telematici, avverso il
decreto con cui il Tribunale della stessa città aveva
negato l'omologazione del concordato preventivo propo-

sto ai creditori nell'aprile 2009 dalla società reclamante, alla quale ha ascritto comportamenti fraudolenti, ai sensi dell'art. 173 legge fallim., emergenti da una serie di irregolarità quali: l'intestazione del 99 % delle quote a una signora mai interessatasi dell'azienda; il ritardato deposito dei bilanci del 2005 e del 2007, l'omesso deposito del bilancio 2006 e la mancata presentazione e approvazione del bilancio 2008, relativi proprio agli anni della crisi dell'impresa; l'irregolare tenuta dei registri IVA, del registro degli acquisti, del registro dei corrispettivi e del registro riepilogativo; la vendita all'ingrosso sottocosto delle rimanenze di magazzino senza fatturazione e senza autorizzazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114; la mancata adozione dei provvedimenti conseguenti alla riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale.

La Telemania s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, illustrati anche con memoria. Non hanno resistito gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 162, secondo comma, 173 e 180 legge fallim., si nega che, in difetto - come nella specie - di opposizioni all'omologazione, il tribunale

possa entrare nel merito dei pretesi atti di frode; si lamenta che il giudizio in proposito sia fondato su mere supposizioni; si contesta che i fatti valorizzati dalla Corte d'appello siano configurabili quali atti di frode ai sensi dell'art. 173 legge fallim.

2. - Con il secondo motivo si censura la motivazione del decreto impugnato, in particolare nel punto in cui si afferma che non sarebbero stati depositati i bilanci d'esercizio della società relativi agli ultimi anni, sostenendosi che tale circostanza non corrisponde al vero.

3. - I due motivi, da esaminare congiuntamente essendo connessi, sono fondati nei termini che seguono.

Non è esatto che il tribunale sia privo del potere di negare l'omologazione, anche in assenza di opposizioni, se è in grado di rilevare l'esistenza di circostanze, quali per esempio atti in frode dei creditori, che ai sensi dell'art. 173 legge fallim. avrebbero implicato la revoca dell'ammissione. Un siffatto potere è infatti espressione del doveroso controllo sulla regolarità della procedura, non limitata ai soli dati formali, e la corrispondenza tra i poteri officiosi del tribunale nelle tre fasi dell'ammissione, dell'eventuale revoca e dell'omologazione del concordato è puntualizzata anche da Cass. Sez. Un. 1521/2013.

La pronuncia impugnata è invece errata là dove individua gli "atti in frode" ai sensi del primo comma dell'art. 173 legge fallim. (ossia anteriori all'apertura della procedura, quelli successivi - qui non rilevanti - essendo previsti all'ultimo comma) idonei a giustificare la revoca dell'ammissione al concordato, ai sensi del secondo comma, e dunque anche il diniego di omologazione.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la nozione di atto in frode commesso anteriormente all'apertura della procedura di concordato esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori; sempre che, peraltro, pur essendo state dichiarate dal proponente, non siano dipese da comportamenti depauperativi del patrimonio posti in essere dal medesimo con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, ponendo i creditori di fronte ad una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali in modo

da indurli ad accettare una proposta comunque migliore della prospettiva liquidatoria (Cass. 13817/2011, 13387/2013).

Invece i comportamenti considerati dalla Corte d'appello quali atti di frode, sopra indicati in narrativa, integrano (salvo il primo, che è addirittura neutro) mere irregolarità contabili oggi (a seguito della modifica dell'art. 160 legge fallim. introdotta dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80) non più ostative, di per sé, all'ammissione ed omologazione del concordato e delle quali non viene evidenziata in modo puntuale una valenza decettiva per il ceto creditorio.

4. - Il decreto impugnato va quindi cassato, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al penultimo capoverso del paragrafo che precede e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 12 febbraio 2014.

Il Consigliere estensore **PREMA DI CASANO** Presidente
Carlo De Chiara Renato Rordorf

Carlo De Chiara

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

4 GIU. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa CASANO

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa CASANO

Annalisa Casano